

SINISTRI STRADALI MORTALI E DANNI RISARCIBILI.

II) DANNI AI CONGIUNTI

I sinistri mortali stradali, sappiamo, sono illeciti “plurioffensivi”. Accanto ai danni maturati in via autonoma (“*iure proprio*”) nella sfera giuridica della vittima del sinistro e trasmissibili per successione (“*iure hereditario*”) agli eredi, si riscontrano danni risarcibili in favore dei **parenti e congiunti della vittima stessa**.

In altre parole, nei sinistri stradali mortali possono sorgere danni anche “in via autonoma” (*iure proprio*) nella sfera dei familiari – coniuge e figli – e dei congiunti – fratelli e, eventualmente, genitori e nipoti – per effetto della morte conseguente ad un sinistro stradale.

Pensiamo sempre al caso di un padre che rimane ucciso in un sinistro stradale e lascia nel dolore la moglie ed i figli, privandoli del suo affetto e del sostegno economico; ma anche, eventualmente, fratelli, sorelle e genitori, o nipoti.

In tale ipotesi riscontriamo i seguenti danni.

DANNI PATRIMONIALI. Al coniuge ed ai figli spetta anzitutto il **danno patrimoniale** per la perdita dell’unico sostegno economico familiare, ove si dia la prova dell’insufficienza economica in cui la famiglia si sia venuta a trovare a causa della morte.

DANNI NON PATRIMONIALI. Ai familiari spettano i **danni non patrimoniali**.

– **Danno morale (*iure proprio*)**. Anzitutto, a ciascun familiare, a causa della morte di un congiunto causata da reato (reato di omicidio stradale, art. 599 *bis* codice penale), spetta (*iure proprio*) “in via autonoma”, come conseguenza diretta di detto illecito penale, il **risarcimento del danno morale**, in relazione al pregiudizio patito per l’evento della morte, consistente nella sofferenza generata dalla perdita luttuosa patita. Il risarcimento deve essere tale da rendere la somma risarcita adeguata al caso concreto. Ne discende che il risarcimento sarà parametrato alla regola di quantificazione per la quale quanto più stretto ed effettivo è il legame con la vittima, tanto più intenso è il dolore e tanto più elevato è il risarcimento. La liquidazione è, dunque, compiuta alla stregua del tipo di relazione qualificata intrattenuta ed alla prossimità della stessa con la vittima: molto forte per coniuge e figli, cui spettano i risarcimenti maggiori; man mano sempre meno forte per fratelli e sorelle, genitori, nipoti ecc., cui spettano risarcimenti, via via, minori.

Un risarcimento viene pure riconosciuto dai giudici in simili ipotesi anche al “convivente *more uxorio*” ed al coniuge separato (non a quello divorziato), laddove il rapporto affettivo con la vittima abbia avuto un certo grado di intensità.

– **Danno biologico (iure proprio)**. Nel caso in cui il familiare, a causa della morte del congiunto, subisca, sul piano psico-fisico, sofferenze tali da aver generato una vera e propria malattia, a costui spetta (*iure proprio*) “in via autonoma” il **risarcimento del danno biologico**.

Tuttavia, la gran parte dei giudici afferma che quest’ultimo danno, però, sarà assorbito nel danno morale; come tale esso non potrà essere risarcito in via autonoma. Ne discende pertanto, secondo l’orientamento maggioritario, che nel caso di sinistro mortale, laddove la morte abbia provocato nei familiari più prossimi, oltre alla sofferenza morale (sofferenza per il lutto), anche un vero e proprio danno biologico di natura psichica (malattia), la sofferenza morale e quella biologica produttiva di una malattia psichica non potranno dare luogo a due distinte liquidazioni, trattandosi di pregiudizi di identica natura (Cass. 13.01.2009, n. 458)

– **Danno non patrimoniale da “lesione del rapporto parentale”**. Ai familiari, accanto ai danni loro spettanti “*iure proprio*” (danno morale e/o al danno biologico) ed ai danni spettanti “*iure hereditario*” (danno morale catastrofale, proprio della vittima deceduta), i giudici riconoscono anche il **risarcimento del danno non patrimoniale da “lesione del rapporto parentale”**. Quest’ultima voce di danno consiste nel fatto che la morte di un congiunto genera spessissimo nei familiari una modificazione “peggiorativa” della loro personalità, finendo per incidere negativamente sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno del nucleo familiare che all’esterno del medesimo. Questo danno costituisce una ulteriore ipotesi di danno non patrimoniale (art. 2059 codice civile), diverso ed autonomamente risarcibile rispetto al danno morale ed al danno biologico “perché non ha natura meramente emotiva e interiore, ma deve essere oggettivamente accertabile e avere determinato scelte di vita differenti da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso” (Cass. 12.06.2006, n. 13546); come tale, esso incide su beni distinti sia dall’integrità morale che dalla salute.

Ai fini della liquidazione del danno da “lesione rapporto parentale”, i familiari della vittima che lo richiedono devono fornire al giudice la prova che il fatto lesivo ha determinato in loro “uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass. 22.08.2013, n. 19402).

Ancora una volta questi danni richiedono prove complesse.

Per una liquidazione certa e seria, i familiari delle vittime mortali dei sinistri stradali possono trovare valido aiuto in professionisti del settore che mettono a loro disposizione medici legali, psicologi, periti ed avvocati che faciliteranno la gestione della liquidazione.

I professionisti di INFORTUNISTICA STRADALE AMATO sono a disposizione per una miglior gestione dei sinistri “mortalità” da circolazione stradale e dei danni ai familiari che ne conseguono.